

## REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO

.....

### CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Costituiscono oggetto del presente regolamento le situazioni riguardanti:

a) i nuclei familiari in cui tutti i componenti hanno più di 65 anni di età o i singoli ultrasessantacinquenni

a) i nuclei familiari o singoli che, in condizioni di disagio non avendo risorse sufficienti a garantire il pagamento degli affitti sono soggetti a procedure esecutive di rilascio

b) i nuclei familiari o singoli che, in condizione di disagio, non avendo risorse sufficienti a garantire l'incremento o il pagamento degli affitti incorrono in situazioni di morosità incolpevole e sono a rischio di procedure esecutive di rilascio

e presentano i seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea con regolare titolo di soggiorno
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito in uno dei comuni del Distretto VT3 stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate
- Residenza in uno dei comuni distretto, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione alla data di pubblicazione del bando
- Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunale o con concessione comunale;
- Nessuno dei componenti del nucleo familiare del conduttore deve risultare titolare di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per uso abitativo di cui possa disporre;
- Non essere beneficiari dei contributi previsti dalla L.R. 431/98
- Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 12.000,00

***I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare come determinato dalla normativa vigente al momento dell'emanazione del bando***

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti a partire dal 10 Febbraio e fino al 27 Marzo 2015 e dovranno contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dichiarazione circa il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti;
- c) l'ammontare del canone di affitto e gli estremi relativi al contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'ordinamento vigente per un alloggio in uno dei comuni del distretto VT3 che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica o di proprietà comunale o con concessione comunale;
- d) ISEE anno 2013 e relativa DSU ;
- e) i dati anagrafici e il codice IBAN per il versamento del contributo

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. Alla domanda, indirizzata al Comune di residenza, dovrà essere allegata l'attestazione ISEE, la relativa DSU e la copia del contratto di locazione registrato.

### **ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Il sostegno economico viene erogato mensilmente al titolare del contratto di locazione nella misura di:

FASCIA	ISEE da	IMPORTO	DURATA
I	€ 0 ad € 6.000,00	250	Mesi dodici
II	€ 6.001,00 ad € 9.000,00	200	Mesi dodici
III	€ 9.001,00 ad € 12.000,00	150	Mesi dodici

Il contributo non può superare l'importo del canone risultante dal contratto di locazione

### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria sarà formulata su base comunale.

Si procederà all'attribuzione del beneficio ai richiedenti collocati in graduatoria fino ad esaurimento del finanziamento regionale.

### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' IN GRADUATORIA**

Ai fini della corresponsione dell'assegno, si utilizza una graduatoria elaborata sulla base della situazione economica dando priorità a coloro che presentano un reddito ISEE più basso.

A parità di ISEE verrà data priorità ai nuclei con il maggior numero di figli minori e, a parità di numero di figli, ai nuclei i cui figli hanno l'età media più bassa.

### **CONCORRENZA TRA I CONTRIBUTI**

Il contributo comunale di sostegno all'abitazione non è cumulabile con altri contributi relativi al medesimo oggetto.

Qualora il richiedente ottenga il sostegno regionale al canone di locazione L. 431 / 98 o i benefici previsti dalla DGR 749/2014 che disciplina l'accesso al Fondo per gli inquilini morosi, questo gli verrà decurtato della somma già erogata o da erogare in base all'avviso che verrà pubblicato.

### **ANTICIPAZIONI**

Al fine di agevolare coloro che accedono alla stipula di un nuovo contratto di locazione, su relazione motivata del Servizio Sociale, è possibile erogare un contributo pari all'importo corrispondente al deposito cauzionale e comunque non superiore alle 3 mensilità del contributo concesso.

### **OBBLIGO DEI TITOLARI DEI CONTRIBUTI**

- E' fatto obbligo al titolare del contributo di presentare, ad ogni scadenza, documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del canone di locazione sul rispetto delle norme vigenti.
- E' fatto obbligo al titolare del contributo, pena la revoca del medesimo, di segnalare all'ufficio competente ogni variazione dei requisiti per l'erogazione del contributo, che saranno comunque

soggetti a verifica annuale.

c) Il Servizio Sociale di competenza si riserva la facoltà di concordare con il destinatario forme di quietanza vincolate.

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76

D.P.R.445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R.445/2000)